

SERVIZIO ENTRATE



COMUNE DI NOVATE MILANESE

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 20/07/1994

Modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 26/02/1997

Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 23/04/1997

Modificato con deliberazione C.C. n. 61 del 21/05/1998

Modificato con deliberazione C.C. n. 63 del 06/06/2000

Modificato con deliberazione C.C. n. 144 del 11/12/2000

Modificato con deliberazione C.C. n. 105 del 11/12/2001

Modificato con deliberazione C.C. n. 82 del 20/12/2004

Modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 08/03/2007

SOMMARIO

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA TASSA - TARIFFE

Art. 1	Istituzione della tassa	<i>pag.</i>	4
Art. 2	Oggetto.....	»	4
Art. 3	Limiti di applicazione territoriale	»	4
Art. 4	Soggetti passivi – Solidarietà.....	»	5
Art. 5	Tariffa	»	5
Art. 6	Commisurazione	»	7
Art. 7	Annualità.....	»	7
Art. 8	Disservizio e interruzione temporanea del servizio	»	7
Art. 9	Decorrenza	»	8
Art. 10	Cessazione	»	8
Art. 11	Tassa giornaliera di smaltimento	»	8
Art. 12	Tariffe per le aree scoperte	»	9
Art. 13	Tariffe per particolari condizioni d'uso (ABROGATO).....	»	9

CAPO II

ASSOGGETTABILITA' DELLE SUPERFICI - ESENZIONI-AGEVOLAZIONI

Art. 14	Categorie dei locali ed aree tassabili.....	<i>pag.</i>	10
Art. 15	Locali ed aree intassabili.....	»	10
Art. 16	Esclusione della superficie tassabile.....	»	11
Art. 17	Esclusione dalla tassa.....	»	11
Art. 18	Esenzioni.....	»	12
Art. 19	Agevolazioni – Riduzioni	»	12
Art. 20	Agevolazione speciale (ABROGATO).....	»	12
Art. 21	Classificazione in categorie e determinazione della componente della tariffa relativa al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni da applicare con effetto dal- l'1/1/1996	»	12
Art. 22	Destinazione promiscua.....	»	14
Art. 23	Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali.....	»	14

CAPO III

DENUNCE - VERIFICHE E ACCERTAMENTI

Art. 24	Denunce	<i>pag.</i>	15
Art. 25	Funzionario responsabile	»	15
Art. 26	Accertamento	»	16
Art. 27	Controllo dei dati	»	16
Art. 28	Accesso agli immobili.....	»	16
Art. 29	Accertamento per presunzione semplice.....	»	17

CAPO IV

RISCOSSIONE - SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 30	Riscossione	»	18
Art. 31	Rimborsi.....	»	18
Art. 32	Contenzioso	»	19

Art. 33	Sanzioni	»	19
---------	----------------	---	----

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34	Pubblicità del Regolamento o degli atti	<i>pag.</i>	20
Art. 35	Entrata in vigore.....	»	20
Art. 36	Norme di prima applicazione - Differimento termini (ABROGATO)	»	20
Art. 37	Abrogazioni	»	20
Art. 38	-----	»	20

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA TASSA - TARIFFE

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

(art. 58)

- 1) E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, e le disposizioni del presente regolamento.
- 2) Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa del DPR 10 Settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni, alla legislazione regionale vigente in materia, all'articolo 39 delle Legge 22 febbraio 1994, n.146, nonché ai regolamenti comunali attinenti il servizio di smaltimento rifiuti e di igiene urbana adottati ai sensi del precitato DPR 915/82 e dell'art. 59 del D.Lgs.. n. 507/93.
- 3) Per rifiuti solidi urbani interni si intendono:
 - a) i rifiuti non ingombranti prodotti nei locali e nelle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - c) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10.09.1982, n. 915, assimilati agli urbani dall'art. 39, comma 1, della Legge 22.02.1994 n. 146;
 - d) accessori per l'informatica.

Art. 2

OGGETTO

- 1) La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilabili a norma di legge, prodotti nei locali a qualsiasi uso adibiti e nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché in qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove i rifiuti possono prodursi, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

Art. 3

LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

(art. 59)

- 1) L'applicazione della tassa è limitata alla zona del territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati.
- 2) La perimetrazione del territorio è stabilita dal regolamento comunale di cui all'art. 59 del D.Lgs. 507/93, adottato ai sensi degli artt. 3 e 8 del DPR 915/82, fatta salva la facoltà del Comune di estendere il regime di privativa del servizio di smaltimento rifiuti ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopra menzionate.
- 3) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
 - a) **40%** della tariffa per distanze superiori a ml. **100**

b) **30%** della tariffa per distanze superiori a ml. **200**

dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'

(art. 63)

1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2) Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque dalla conduzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

3) Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di cui al successivo art. 23, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

5) Il contribuente può inoltrare per iscritto al Settore competente specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione della tassa in relazione a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. In tal caso il Settore competente provvederà alla risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui sopra, s'intende concordata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Non si intendono condizioni di obiettiva incertezza quelle determinate da palese e grossolane carenze interpretative da parte del contribuente. Qualora pervengano istanze di interpello di analogo contenuto, il Settore competente può rispondere collettivamente attraverso il giornale locale, manifesti, e-mail e pubblicazioni sul sito internet del Comune.

Art. 5

TARIFFA

(artt. 65 e 69)

1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate con i criteri previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93 e debbono comunque risultare da un calcolo aritmetico che tenga conto del rapporto tra la superficie accertata per l'anno in corso ed il costo previsto per l'anno successivo ed i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa.

3) La Giunta Comunale delibera, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, la tariffa della tassa da applicarsi per l'anno successivo, sulla base dei criteri indicati nei commi precedenti, individuando in particolare:

a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;

b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;

c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo così come definito dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93;

d) i dati complessivi, sia qualitativi che quantitativi, consuntivi e preventivi, attinenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché quelli relativi al recupero e riciclaggio degli stessi sotto forma di materiali o energia.

4) Ai fini dell'adempimento previsto dal comma precedente i gestori del servizio di smaltimento, tramite il competente ufficio comunale responsabile del servizio stesso, hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale il totale dei rifiuti raccolti, suddivisi per le categorie di cui all'art. 21.

5) Qualora nel termine di cui al terzo comma non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.

6) La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

6-bis) La tariffa della tassa da applicare con effetto dal 1.1.1996, è costituita da due distinte componenti ed è complessivamente differenziata per categoria o sottocategorie determinate al successivo articolo 21.

La prima componente della tariffa, denominata componente della tariffa relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani interni, è disciplinato dal successivo comma.

La seconda componente della tariffa, denominata componente della tariffa relativa al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni, è disciplinata al comma 6 quater.

6-ter) La componente della tariffa della tassa, da applicare con effetto dal 1/1/1996, relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, viene determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 Ottobre, con il metodo di cui ai successivi commi ed in relazione alla percentuale di copertura dei seguenti costi relativi al servizio:

- spese per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni come indicato dall'art. 1;
- spese per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- quote ammortamento mutui;
- piattaforma - gestione;
- costo spazzamento rifiuti art. 2 comma 3 n. 3 DPR n. 915

Per la quantificazione della suddetta componente unitaria della tariffa verranno presi a riferimento gli oneri relativi ai costi sopraelencati da iscriverne nel bilancio preventivo della gestione successiva all'anno in cui viene adottata dalla Giunta Comunale la deliberazione di determinazione della nuova tariffa, dando atto che eventuali minori entrate o maggiori oneri verranno conguagliati successivamente con apposito ruolo suppletivo.

Atteso che gli oneri relativi ai costi suddetti, non sono dipendenti né dalla natura, né dall'uso, né dalla dimensione dei vari insediamenti, ma sono sostenuti per la sola istituzione ed effettuazione del servizio, la percentuale di copertura dei costi di cui trattasi, va ripartita paritariamente tra gli utenti del servizio secondo un unico coefficiente, pari al rapporto tra l'ammontare della predetta percentuale dei costi e la superficie complessiva di tutti i cespiti assoggettabili alla tassa.

Tale coefficiente costituisce la componente della tariffa relativa a tutte le categorie per il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani interni.

La tariffa finale sarà data dalla somma della predetta componente con quella determinata ai sensi del successivo comma per la ripartizione della percentuale di copertura del costo per lo smaltimento finale dei rifiuti.

6-quater) La componente della tariffa della tassa da applicare con effetto dall'1/1/1996, relativo al servizio di smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani interni, è determinata moltiplicando il costo unitario di smaltimento per ogni chilogrammo di rifiuti per la quantità media annua di produzione di rifiuti stimata per unità di superficie imponibile.

Il predetto costo unitario è dato dal rapporto tra l'importo del costo del servizio di smaltimento finale dei rifiuti da coprire con la tassa in oggetto e la quantità annua complessiva dei rifiuti, desunta quest'ultima, dalla somma dei prodotti delle quantità di produzione dei rifiuti per ogni unità di superficie imponibile per le superfici imponibili accertate.

Art. 6
COMMISURAZIONE

- 1) La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 2) La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
- 3) La superficie tassabile delle aree di cui all'art. 2 è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
- 4) Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art. 7
ANNUALITA'

(art. 64, comma 1)

- 1) La tassa, salvo i casi previsti nei successivi articoli 9, 10, 11 e 12, è annuale.
- 2) La tassa è ugualmente dovuta per intero anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio di smaltimento viene interrotto per cause di forza maggiore, fatte salve le specifiche riduzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 8
DISSERVIZIO E INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

(art. 59, commi 4,5,6)

- 1) Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuata in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, relativo alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al punto a) del comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento.
- 2) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esonero del tributo o riduzioni. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma precedente.
- 3) Se gli eventi di cui ai commi precedenti sono dovuti per ragioni, cause o responsabilità imputabili al concessionario gestore del servizio di raccolta, l'Ente eserciterà il diritto di rivalsa dei costi economici, ivi compresi gli sgravi, i rimborsi e le riduzioni di imposta applicati.

Art. 9
DECORRENZA

(art. 64, comma 2)

- 1) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 2) Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore, come previsto dall'art. 4, comma 4.

Art. 10
CESSAZIONE

(art. 64, commi 3 e 4)

- 1) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, purché debitamente accertata, a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale, addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono soltanto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
- 2) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero di ufficio.

Art. 11
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(art. 77)

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2) La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata, di un importo percentuale del 50%.
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza, di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
- 5) In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. 507/93, relative alla tassa annuale.
- 7) Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 12
TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE

(art. 66)

- 1) Sono escluse dalla tassa le aree scoperte accessorie e pertinenziali di civile abitazione e di altri locali, non adibiti ad uso proprio.

2) Sono invece tassate in base all'intera tariffa le aree scoperte operative e quelle accessorie o pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

3) abrogato.

Art. 13 (ABROGATO)
TARIFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

C A P O II

ASSOGGETTABILITA' DELLE SUPERFICI - ESENZIONI - AGEVOLAZIONI

Art. 14

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

(art. 68)

1) Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2) Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria.

3) ABROGATO

4) Sono inoltre tassabili le aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilabili le quali non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

a) le aree pubbliche o private adibite a campeggio;

b) le aree adibite a distributore di carburanti di qualsiasi natura e tipo;

c) le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio);

d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato in modo permanente (per tutto l'anno) o temporaneo (per determinati giorni e periodo dell'anno) ivi comprese le aree per l'esercizio di fiere commerciali;

e) le aree scoperte ad uso privato adibite a posteggi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;

f) le aree scoperte, pubbliche o private adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti ecc.);

g) le aree scoperte pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri, concerti e simili);

i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo ecc.) da circoli e associazioni private.

Art. 15

LOCALI ED AREE INTASSABILI

(art. 62, comma 2)

1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 16

ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

(art. 62, commi 1 e 3)

1) Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti.

2) Nei locali adibiti allo svolgimento di attività artigianali, commerciali o di servizi nonché negli ospedali, case di cura ed affini, pubblici o privati, sono assoggettabili a tassazione le sole superfici individuabili come produttrici di rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani.

Per le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie non tassabile è determinata in ragione percentuale del 20% calcolata sull'intera superficie utilizzata:

- lavanderie;
- tipografie;
- officine meccaniche;
- studi dentistici;
- laboratori con reparti produttivi dove si producono in genere rifiuti speciali, tossici o nocivi.

2 bis) Nei locali adibiti allo svolgimento di attività industriali la valutazione della superficie da esentare, a seguito di richiesta specifica dell'utenza, ove non esistano le condizioni oggettive per determinare la superficie da non assoggettare alla tassa nonché il periodo temporale di utilizzo annuale della stessa, viene effettuata considerando i seguenti indici riduttivi da applicarsi alla superficie dei locali e delle aree ove si producano i rifiuti suddetti:

- | | |
|---|-----|
| - locali ed aree destinate alla semilavorazione | 25% |
| - locali ed aree destinate alla produzione | 50% |

3) Non sono assoggettabili alla tassa i fondi delle imprese agricole e relative pertinenze, in quanto i rifiuti ivi prodotti sono da considerare, a tutti gli effetti, speciali, ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. n. 361/87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987, n. 441. Sono invece da assoggettare al tributo i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ad eccezione dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione.

4) L'intassabilità ha effetto a condizione che i soggetti interessati provvedano ad allegare alla denuncia di cui al successivo art. 24, nel caso in cui dichiarino di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al comune ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del DPR 915/82, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa o ente autorizzato, copia del contratto relativo.

5) Per la gestione dei rifiuti speciali non assoggettabili ai rifiuti urbani il comune, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, si riserva di istituire un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

Art. 17

ESCLUSIONE DALLA TASSA

(art. 62, comma 5)

1) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.

Art. 18

ESENZIONI

(art. 67, comma 1)

1) Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il comune;
- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Art. 19

AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI

(art. 67, comma 2)

1) Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta ad una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio.

2) A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica e parere del funzionario responsabile di cui all'art. 27, la soluzione tariffaria da deliberarsi per l'utente specifico.

3) Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

4) Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il funzionario responsabile ne dispone la decadenza, previa relazione del responsabile del servizio.

5) (ABROGATO)

6) Nella determinazione della superficie adibita ad uso commerciale o a servizi si applicano i seguenti coefficienti di riduzione:

- a) 50% della superficie calpestabile di locali adibiti a depositi, cantine, retrobottega, servizi.

Art. 20 (ABROGATO)

AGEVOLAZIONE SPECIALE

Art. 21

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE E DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI DA APPLICARE CON EFFETTO DALL'1/1/2005

Sono determinate le seguenti categorie e sottocategorie dei locali ed aree ai fini dell'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto dall'1/1/2005, e sono altresì determinate, per ciascuna categoria o sottocategoria, la quantità presunta di rifiuti prodotto per unità di superficie imponibile:

1a= abitazioni	kg. 7/mq./annuo
1b= abitazione con unico occupante	kg. 2,6/mq./annuo
1c= abitazione famiglie residenti all'estero	kg. 3/mq./annuo

REGOLAMENTO per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni TAR SU

1d= abitazione a disposizione per uso stagionale	kg. 4/mq./annuo
1e= autorimesse, box, mansarde, cantine, soffitte e simili	kg. 1/mq./annuo
Cat. 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	kg. 3,5/mq/annuo
Cat. 2 Cinematografi, teatri e ricevitorie	kg.3,5/mq/annuo
Cat. 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	kg.7/mq/annuo
Cat. 4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi ed autolavaggi	kg.13/mq/annuo
Cat. 5 Stabilimenti balneari, locali ad uso stagionale	kg. 7/mq./annuo
Cat. 6 Esposizioni, autosaloni	kg. 4/mq./annuo
Cat. 7 Alberghi con ristorante	kg.0/mq/annuo
Cat. 8 Alberghi senza ristorante	kg.0/mq/annuo
Cat. 9 Case di cura e riposo	kg.3,5/mq/annuo
Cat. 10 Ospedali	kg.0/mq/annuo
Cat. 11 Uffici, agenzie, studi professionali	kg.26/mq/annuo
Cat. 12 Banche ed istituti di credito	kg.26/mq/annuo
Cat. 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, oreficerie, profumerie ed altri beni durevoli	kg.18/mq/annuo
Cat. 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	kg.18/mq/annuo
Cat. 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato, telefonia, foto-cine-ottica, animali	kg.16/mq/annuo
Cat. 16 Banchi di mercato beni durevoli	kg.0/mq/annuo
Cat. 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, assistenza tecnica, eliocopie, vendita computer	kg.20/mq/annuo
Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	kg.20/mq/annuo
Cat. 19 Carrozzerie, autofficina, elettrauto	kg.20/mq/annuo
Cat. 20 Attività industriale con capannoni di produzione	kg.9,4/mq/annuo
Cat. 21 Attività artigianale di produzione beni specifici	kg.25/mq/annuo

REGOLAMENTO per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni TARSU
--

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	kg.87/mq/annuo
Cat. 23 Mense, birrerie, amburgherie	kg.87/mq/annuo
Cat. 24 Bar, caffè, pasticcerie	kg.67/mq/annuo
Cat. 25 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	kg.35/mq/annuo
Cat. 26 Ipermercati –supermercati -Plurilicenze alimentari e/o miste	kg.90/mq/annuo
Cat. 27 Pescherie, pizza al taglio	kg.35/mq/annuo
Cat. 28 Ortofrutta	kg.90/mq/annuo
Cat. 29 Banchi di mercato generi alimentari	kg.0/mq/annuo
Cat. 30 Fiori e piante	kg.90/mq/annuo
Cat. 31 Superfici assoggettabili alla tassa ma detassate per lo smaltimento	kg.0/mq/annuo
Cat. 32 Discoteche, night club	kg.0/mq/annuo

Art. 22

DESTINAZIONE PROMISCUA

(art. 62, comma 4)

1) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 23

CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI

(art. 63, commi 2,3 e 4)

1) Coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni del condominio, sono soggetti al pagamento della tassa.

2) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3) E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

C A P O I I I

DENUNCE - VERIFICHE E ACCERTAMENTI

Art. 24 **DENUNCE**

(art. 70)

- 1) I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 3) La denuncia, originaria o di variazioni, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o detenzione.
- 4) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 5) L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
- 6) In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al primo comma.

Art. 25 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

(art. 74)

- 1) La Giunta Comunale, con propria deliberazione, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Il Sindaco è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 26
ACCERTAMENTO

(art. 71)

- 1) In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quinto** anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
- 2) In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quinto** anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 25 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
- 4) Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
- 5) Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 27
CONTROLLO DEI DATI

(art. 73, comma 1)

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 26 ultimo comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, nonché a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
- 2) L'ufficio tributi, sempre allo scopo di cui al comma precedente, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 3) L'ufficio può, infine, invitare i contribuenti ed i proprietari e/o detentori dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

Art. 28
ACCESSO AGLI IMMOBILI

(art. 73, comma 2)

- 1) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26, muniti di autorizzazione del Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 29

ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE

(art. 73, comma 3)

1) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

C A P O IV

RISCOSSIONE - SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 30

RISCOSSIONE

(art. 72)

1) L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 507/93, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno.

I predetti importi sono arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore a 49 centesimi

2) Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3) Gli importi di cui al comma 1) sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del DPR 29/9/1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applica il saggio di interessi legali determinato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio Decreto, giorno per giorno.

4) Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli artt. 11 e 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del secondo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del DPR 29/9/1973, n. 602.

5) Si applicano, in quanto compatibili le altre disposizioni contenute nel DPR 602/73 e nel DPR 28 gennaio 1988, n. 43.

6) Si applica l'articolo 298 del R.D. 1175/1931 e successive modificazioni.

Art. 31

RIMBORSI

(art. 75)

1) Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro **180** giorni.

2) Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, del D.Lgs. 507/93, è disposto dall'ufficio comunale entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena la decadenza, entro i 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3) In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro **180** giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4) Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale determinato annualmente dal Ministero dell'Economie e delle Finanze con proprio Decreto, giorno per giorno.

5) La richiesta di rimborso da parte del contribuente deve avvenire entro 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto al rimborso.

Art. 32
CONTENZIOSO

1) Avverso gli avvisi di accertamento della tassa è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, competente per territorio, e contro la decisione di questa alla competente Commissione Regionale secondo il disposto di cui all'art. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione su ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2) Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del D.Lgs. 546) e per revocazione (art. 64 del D.Lgs. 546).

3) (ABROGATO)

Art. 33
SANZIONI E INTERESSI

(art. 76)

- 1) Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.
- 2) Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti e questionari nei 60 giorni dalla richiesta.
- 3) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
- 4) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5) *Abrogato*
- 6) *Abrogato*
- 7) *Abrogato*

C A P O V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO O DEGLI ATTI

- 1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Il presente Regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della Legge 8/6/1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 35

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 36 (ABROGATO)

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE - DIFFERIMENTO TERMINI

(art. 79, comma 6)

Art. 37

ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 38

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni.

REGOLAMENTO per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni
TARSU

REGOLAMENTO per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni
TARSU